



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO EMILIA ROMAGNA

Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti

Via Dé Marchi n. 2, 40123, Bologna – Tel. 051 5862079 – Fax 051 5862215

bo052.protocollo@gdf.it - bo0520000p@pec.gdf.it

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA" A FAVORE DEI MILITARI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PRESSO IL COMANDO I GRUPPO BOLOGNA (VIA LUIGI TANARI 19, BOLOGNA) – PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021.

ART. 1. PREMESSA.

Questa Amministrazione intende procedere all'acquisizione del servizio inerente l'attività di "Supporto psicologico psicoterapeutico" da eseguirsi presso la sede del I Gruppo Guardia di Finanza Bologna (Via Luigi Tanari n. 19, Bologna) tramite l'attivazione di uno "Sportello di ascolto psicologico", attraverso un'ideale procedura comparativa, mediante esperimento di procedura di gara comparativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e della Circolare n. 86678/15 del 24/03/2015 emanata dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale della Guardia di Finanza.

ART. 2. OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO.

Il presente capitolato disciplina il contratto per l'affidamento del suddetto incarico in favore dei militari del Corpo della regione Emilia-Romagna.

ART. 3. COMPITI E MANSIONI

I compiti da assolvere, fermo restando che ogni eventuale integrazione che comportasse "oneri" economici impreveduti ed eccezionali, potrà essere soddisfatta previa integrazione della scrittura, sono i seguenti:

- a) prestare il proprio servizio per 6 ore settimanali, di norma 2 ore giornaliere per 3 giorni a settimana nella fascia oraria 8:00 – 17:00, da concordare con il Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Emilia-Romagna. Gli orari del servizio potranno subire variazioni in base alle mutate esigenze e/o interesse manifestati dai fruitori;
- b) attenersi scrupolosamente ai requisiti di riserbo, riservatezza ed onorabilità connessi con il particolare incarico;
- b) attenersi alla scrupolosa osservanza del Codice deontologico degli psicologi italiani;
- c) per ogni utente che farà richiesta, l'affidatario dovrà, acquisire in forma scritta il consenso informativo dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali,

(firma del concorrente)



ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, e registrarne l'accesso secondo i modelli che saranno predisposti dalla Direzione di Sanità del Comando Generale e che dovranno essere adeguatamente custoditi a cura del professionista;

d) rispettare scrupolosamente le direttive emanate dal Comando Generale della Guardia di Finanza in materia assistenziale, attenendosi e facendo riferimento, per ogni questione di ordine medico, al Direttore della Direzione Sanitaria del IV Reparto del predetto Comando Generale, nonché coordinarsi con il Dirigente del Servizio Sanitario responsabile dell'Infermeria Regionale.

ART. 4. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'.

L'Amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del servizio.

L'esecuzione dell'incarico è soggetta a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nell'obbligazione commerciale.

ART. 5. ASSENZE E SOSTITUZIONI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.

Nel caso in cui in uno o più giorni in cui sono previste le sedute l'aggiudicatario non possa presenziare per motivi di carattere eccezionale e personale da comunicare al Dirigente il Servizio Sanitario, il medesimo, avrà l'obbligo di:

- individuare un sostituto professionista che abbia quantomeno gli stessi suoi requisiti;
- darne tempestiva comunicazione alla Sezione Psicologia della Direzione di Sanità del IV Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, per i conseguenti riscontri di competenza;
- provvedere direttamente all'assolvimento degli oneri e delle competenze richieste dal sostituto, tenendo estranea l'Amministrazione da tale rapporto che, comunque, riconoscerà l'onorario pattuito al titolare.

ART. 6. IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO E PENALI

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di Legge, dal contratto e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente adottate dall'aggiudicatario del servizio non siano ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito nella diffida, si procederà a detrarre una penalità pari al 10,00% dell'importo del compenso dovuto su base mensile.

(firma del concorrente)



L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione definitiva e/o compensare i predetti crediti con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, e/o potrà operare con la compensazione dell'importo dovuto per la prestazione, ex artt. 1241 e 1243 codice civile.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate a questo Reparto T.L.A. Emilia Romagna – Ufficio Acquisti, a pena di decadenza, entro 10 giorni solari dalla data di ricezione della PEC inerente l'applicazione della penalità.

Le inadempienze nell'esecuzione del servizio di cui si terrà conto per l'applicazione delle penalità sono indicate nel predetto art. 53 del D.M. 181/2014.

ART. 7. RISOLUZIONE E RECESSO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto, a tutto rischio del professionista, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo posta elettronica certificata, in uno dei seguenti casi:

- accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, provvedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- per motivi di pubblico interesse;
- nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- interruzione del servizio, salvo che il professionista non dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore o caso fortuito;
- qualora il verificarsi di inadempienze gravi (che non siano state adeguatamente giustificate, ovvero le cui giustificazioni l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ritenga non valide), che comportino l'applicazione delle penalità di cui all'art. 6, si ripettesse in numero pari o superiore a 5 (cinque);
- revoca al professionista delle autorizzazioni amministrative/sanitarie previste per l'espletamento del servizio affidato;
- fatti sopravvenuti alla conclusione o in corso di esecuzione del contratto, che non rendano più utile o economico il servizio;
- sopravvenga una determinazione di soppressione/sospensione/interruzione del servizio e/o determinazione di soppressione/trasferimento del reparto del Corpo;
- le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di bilancio non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- sia disponibile sul sito internet www.acquistinretepa.it / mercato elettronico un analogo servizio;

(firma del concorrente)



- venga assegnato un Ufficiale medico per l'espletamento dell'incarico ovvero un medico di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica;
- ogni altro caso previsto dalle leggi e regolamenti.

Inoltre, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto di recesso in presenza di condizioni migliorative successivamente disponibili in Consip (ex D.L.95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012): in ogni caso, al riguardo risulterà obbligatorio procedere ad una rinegoziazione, nel caso i parametri delle convenzioni successivamente stipulate da Consip siano migliorativi rispetto a quelli contemplati nel presente contratto.

Nell'ipotesi in cui il professionista non acconsenta alla proposta di modificare le condizioni economiche, alla luce delle future nuove convenzioni rese disponibili da Consip, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto in ogni tempo, previa comunicazione al professionista, con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

Il recesso, ad ogni modo, avverrà comunicandolo all'affidatario con un preavviso di 30 giorni.

Il recesso dovrà essere disposto con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato il contratto e, nel caso di recesso per colpa imputabile all'affidatario, insorgerà per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del professionista.

L'affidamento a terzi sarà notificato al professionista tramite posta elettronica certificata e conterrà l'indicazione dei nuovi termini dell'esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Al professionista inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e il relativo importo sarà prelevato da eventuali crediti del professionista, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dello stesso.

Il professionista è tenuto a comunicare, a mezzo P.E.C., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi.

Il professionista può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, dandone comunicazione all'Amministrazione committente tramite posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 03 (tre) mesi decorrenti dalla data di ricezione della stessa: avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni già eseguite.

ART. 8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

Fatta salva espressa e scritta autorizzazione dell'Amministrazione, è vietato cedere o affidare a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, l'incarico *de quo*, pena la nullità del contratto. L'avvalimento non è consentito.

(firma del concorrente)



ART. 9. PAGAMENTO DELLE FATTURE E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il servizio in trattazione è soggetto, per le successive annualità oltre a quella di stipulazione, alla condizione della effettiva disponibilità di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

Tale condizione risulta essere, pertanto, "**risolutiva**" in mancanza di adeguate risorse finanziarie.

Nell'ipotesi invece in cui, a seguito di provvedimenti economici legislativi posti in essere dai competenti Organi, si dovesse, anche in fase di esecuzione, concretizzare un aumento o una diminuzione dei fondi disponibili per il soddisfacimento della fornitura, l'Amministrazione potrà procedere all'aumento o alla diminuzione dei quantitativi.

Le fatture, esclusivamente in **formato elettronico**, inviate attraverso il **sistema di interscambio (S.d.I.)**, dovranno essere intestate a: GUARDIA DI FINANZA REPARTO T.L.A. EMILIA ROMAGNA - Via Dè Marchi n. 2, 40123, Bologna - C.F.: 80064270376, indicando il codice univoco dell'Ente **8CT10D** ed il **Codice I.B.A.N.**.

Ai sensi del D.M. 292/2005, "Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza", nonché di quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2012, "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n.180", il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro il termine di 60 giorni, dopo il ricevimento della fattura **che dovrà essere emessa a cadenza annuale**, l'acquisizione da parte di questo Reparto del D.U.R.C. in corso di validità e l'effettuazione del collaudo/attestazione di buona provvista e previa disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di bilancio.

Inoltre, il professionista, a pena di nullità assoluta dell'obbligazione commerciale che sarà sottoscritta, assumerà tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione della prestazione, e dichiarerà l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari.

FIRMATO DIGITALMENTE
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Massimo Pontillo)

(firma del concorrente)